

Referendum per l'autonomia

22 ottobre 2017

clicca e informati ►



Regione
Lombardia

22
ottobre
2017



REFERENDUM SULL' AUTONOMIA DEL VENETO

quesito:

"Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di Autonomia?"



REGIONE DEL VENETO

I seggi saranno aperti
dalle ore 7.00 alle ore 23.00





www.referendum.regione.veneto.it



LETTURE




Lecture

3	Costituzione della Repubblica – Articoli 116 e 117.	 www.senato.it
5	Lombardia / Scheda informativa sul referendum consultivo del 22 ottobre 2017.	 www.regione.lombardia.it
6	Veneto / Scheda di sintesi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.50 del 24 aprile 2017.	 www.regione.veneto.it
7	A. Poggi <i>Il principio di differenziazione regionale nel Titolo V e la clausola di differenziazione nel 116.</i>	 www.astrid-online.it
8	E. Gianfrancesco <i>L'attuazione dell'articolo 116 comma 3 e il riequilibrio del regionalismo italiano.</i>	 www.italianieuropei.it
9	L. Salomoni <i>Note in tema di problematiche attuative dell'articolo 116 comma 3 della Costituzione.</i>	 www.amministrazioneincammino.luiss.it
10	Comitato delle Regioni <i>Carta della governance multilivello in Europa.</i>	 www.portal.cor.europa.eu
11	S. Piperno <i>Federalismo interno e fiscale: ripartire dalle Conferenze?</i>	 www.csfederalismo.it
12	A. Filippetti <i>Le spese regionalizzate nel Documento di Economia e Finanza 2017.</i>	 www.issirfa.cnr.it
13	<i>La Finanza Territoriale. Rapporto 2016</i> (a cura degli Istituti di Ricerca visualizzati in pagina).	 www.bit.ly/francoangeli-oa
14	Regione Lombardia <i>Approfondimenti Area Istituzionale – Riforme istituzionali e Autonomie Locali.</i>	 www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it
15	Regione Veneto Unioncamere Veneto <i>La mappa del dare – avere: il residuo fiscale.</i>	 www.osservatoriofederalismo.eu
16	L. Antonini <i>I segni dei tempi: dal Veneto al Molise quale futuro per il regionalismo italiano?</i>	 www.federalismi.it
17	G. De Rita <i>La crisi delle istituzioni come giunture tra potere e popolo.</i>	 www.censis.it
18	G. Gardini <i>La quiete dopo il referendum. Democrazia della crisi o crisi della Democrazia?</i>	 www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist
19	M. Cosulich <i>Degli effetti collaterali del voto referendario. Alcune osservazioni sul filo del paradosso.</i>	 www.rivistaaic.it
20	 Per continuare la ricerca.	 www.rivisteweb.it

Nota sulla redazione e le scelte grafiche.

Per semplificare l'impaginazione alle pagine 7,8,9,16,18 e 19 sono state omesse le note ai singoli testi, comunque disponibili cercandoli - nella loro versione completa - agli indirizzi nella rete web qui specificati in tabella. Testi da pagina 7 a pagina 10 proposti tra 2007 e 2014, gli altri nel biennio 2016 / 2017.

I segni di evidenza grafica  - proposti nelle pagine 7,8,9,11,12,13,15,16,17,18,19 - sono essenziali, personali suggerimenti per facilitare la comprensione dei testi stessi a tutti i lettori, così come il carattere **neretto** utilizzato alle pagine 3,4,5,6,7,8,10,12,14,15 e 17.

Utile anche ricordare che i testi degli articoli 116 e 117 della Costituzione sono nella Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, promulgata dal Presidente della Repubblica **dopo l'esito favorevole del referendum confermativo** svoltosi il 7 ottobre 2001 e relativo alle *Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione*.

La Costituzione

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo V

Le Regioni, le Province, i Comuni

ARTICOLO 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

► **Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.**

ARTICOLO 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione **esclusiva** nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
- b) rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- c) immigrazione;
- d) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- e) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- f) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- g) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- h) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- i) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- j) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

- k) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- l) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- m) norme generali sull'istruzione ;
- n) previdenza sociale;
- o) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- p) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- q) pesi, misure e determinazione del tempo;
- r) coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- s) opere dell'ingegno;
- t) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione **concorrente** quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato”.



“Con la firma del Decreto n 745 del 24/07/2017 il Presidente Roberto Maroni ha indetto il **referendum consultivo** di domenica 22 ottobre per l'autonomia della Lombardia. Il Decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 30 - Serie Ordinaria - del 27/07/2017, stabilisce anche l'utilizzo del **voto elettronico** in tutti i Comuni della Lombardia, che costituisce una novità nelle modalità di voto a livello nazionale. Al referendum potranno partecipare **tutti i cittadini lombardi con diritto di voto**. Con questa iniziativa si vuole verificare se gli elettori della Lombardia¹ desiderano che la Regione “*intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse*”, pur restando nel quadro dell'unità nazionale.


Questo il **testo integrale del quesito** referendario:

“Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all'articolo richiamato?”

Con l'indizione del referendum per l'autonomia Regione Lombardia porta a compimento un percorso istituzionale sul quale è impegnata da tempo, che trova le sue premesse nel dettato costituzionale. Sempre secondo la Costituzione, le Regioni possono assumere forme e condizioni particolari di autonomia in tutte le materie attribuite alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni (art. 117, comma 3) e in alcune delle specifiche materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2).

Iniziative della Lombardia per l'autonomia: le tappe principali

L'iniziativa lombarda per una maggiore autonomia, dopo una lunga interruzione dovuta alle criticità incontrate nel confronto con il livello nazionale, si **riattiva all'avvio della X legislatura**, nel 2013, con l'elezione a Presidente della Regione di Roberto Maroni, e sfocia nel 2015 nell'approvazione di **quattro Deliberazioni del Consiglio Regionale** (DCR nn. 635/636/637/638 del 17 febbraio 2015). Tra queste, in particolare, una è espressamente finalizzata alla promozione del referendum, cioè la **DCR X/638** “Indizione di referendum consultivo concernente l'iniziativa per l'attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”. Nella seduta del 13 giugno 2017, quindi successivamente all'adozione del Decreto 683 di fissazione della data del Referendum, il Consiglio regionale ha approvato la **Mozione n. 849** concernente le materie e le risorse oggetto della richiesta di maggior autonomia per la Lombardia”.

¹ L'iniziativa è stata presentata l'8 maggio 2017 anche ad un seminario di informazione organizzato all'Università di Trento dal Laboratorio di Innovazione Istituzionale per l'Autonomia Integrale (LIA). Rappresentanti del Veneto erano intervenuti in analogo altro seminario il 31 marzo 2017. Video disponibili:  www.webmagazine.unitn.it



Il Presidente

- Premesso che l'articolo 123 della Costituzione attribuisce a ciascuna Regione la competenza a disciplinare nel proprio Statuto l'esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione;
- considerato il Capo IV del Titolo I dello **Statuto regionale** dedicato al referendum e, in particolare, gli articoli **25 e 27** che demandano alla legge regionale la disciplina dei limiti di ammissibilità, del procedimento, delle modalità attuative e degli effetti del referendum;
- vista la **Legge Regionale 19 giugno 2014, n. 15**, recante "*Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto*", che autorizza il Presidente della Giunta regionale ad indire un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto;
- vista la **Legge Regionale 28 febbraio 2017, n. 7**, recante «Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto" »;
- considerato che l'indizione del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto è, per espressa previsione della citata legge regionale, subordinata alla circostanza che il negoziato con il Governo, volto a definire il contenuto del referendum medesimo, non giunga a buon fine;
- atteso che con Delibera della Giunta Regionale n. 315 del 15 marzo 2016 la Giunta regionale ha approvato una proposta al fine di avviare il suddetto negoziato con il Governo, individuando i settori nei quali il Veneto ritiene di poter esplicitare con efficacia e responsabilità la propria autonomia e dando mandato al Presidente della Giunta regionale di instaurare il prescritto negoziato;
- vista la nota del 17 marzo 2016 con la quale il Presidente ha formalmente richiesto l'avvio del negoziato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie; riscontrata la risposta del Ministro per gli Affari regionali, Enrico Costa, del 16 maggio 2016, con la quale, a fronte della disponibilità ad avviare la procedura negoziale e di carattere concertativo di cui all'articolo 116 della Costituzione, per il conseguimento della c.d. autonomia differenziata, si precisava che "a seguito dell'intervento della **Corte costituzionale, con la sentenza n. 118/2015**, ha superato il vaglio di costituzionalità il quesito individuato dall'articolo 2, comma 1, numero 1, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15";
- preso atto, pertanto, della posizione in tal modo assunta dal Governo di diniego della possibilità di concordare il contenuto del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto;
- ritenuto, quindi, **in ossequio al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della L.R. n. 15/2014 e nei termini consentiti dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 118/2015**, di procedere all'indizione del referendum consultivo in ordine al seguente quesito: "*Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?*"
- (...)

Decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di indire il referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, di cui alla L.R. n. 15/2014, in ordine al seguente quesito: "*Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?*";
3. di convocare i comizi elettorali per domenica 22 ottobre 2017, con apertura dei seggi alle ore 7 e loro chiusura alle ore 23 dello stesso giorno;
4. di comunicare immediatamente il presente Decreto ai Sindaci dei Comuni della Regione perché ne diano notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per la consultazione.

Annamaria Poggi - Il principio di “differenziazione regionale” nel Titolo V della 2^a parte della Costituzione e la clausola di differenziazione nel 116.

“Non c’è dubbio che l’intero Titolo V si ispira oggi in potenza alla decisa valorizzazione delle differenze territoriali.

In tal modo si è certamente introdotto un punto di frizione notevole: se si enfatizzano eccessivamente gli elementi di differenziazione introdotti dal Titolo V si finisce per collidere prima o poi con il progetto unitario della restante parte della Costituzione. Viceversa se si insiste sugli elementi uniformanti si paralizza ogni possibilità di differenziazione consentita dal Titolo V.



In realtà forse occorrerebbe porsi in una prospettiva di analisi e di risposte che considera le norme costituzionali come *indicanti* ma anche *serventi* le necessità di processi di sviluppo e di innovazione.

In un sistema complesso quale quello attuale, infatti, la differenziazione prima di essere un valore ideologico ovvero una opzione indicata a livello costituzionale costituisce una necessità poiché rappresenta l’unica soluzione possibile per ristabilire qualche equilibrio indispensabile alla tenuta del sistema.

La logica dell’uniformità con cui è stato governato il nostro Paese, infatti, ha finito per acuire enormemente i divari: tra il Paese legale e il Paese reale, tra il Nord e il Sud. Tale logica dimenticando che le differenze esistono *in re ipsa* ha finito per divenire ancora più deflagrante per i sistemi di protezione sociale: il Welfare ha due facce: quello del Nord e quello del Sud, quello delle grandi città e quello delle aree rurali. La divaricazione dei sistemi territoriali, invece, è avvenuta all’interno di un sistema istituzionale che faceva capo pressoché interamente a Ministeri o ad enti nazionali.

Così, come dimostrato ormai incontrovertibilmente, non si sono risolti né i problemi del Sud (nonostante gli ingentissimi investimenti), né quelli del Nord. Perciò, la crisi che si è aperta all’inizio degli anni ‘90 non a caso è stata caratterizzata anche dalla ripresa di una forte domanda di riconoscimento delle specificità locali e regionali. A questa crisi il decentramento del 1997-1998 ha fornito più di una risposta tecnica (differenziazione, adeguatezza sussidiarietà, semplificazione...)

La prospettiva: «differenziare il governo» e «governare le differenze».

La revisione costituzionale del 2001, ha costituito una risposta più prettamente “politica”. Al di là delle carenze (che comunque si possono integrare), al di là del metodo (che invece dovrebbe insegnare qualcosa) mi pare che una direzione (più che tutte le risposte che sicuramente non ci sono) si possa individuare: la possibilità di ristabilire un equilibrio tra esigenze di uniformità e necessità di differenziazione territoriale nel contestuale esercizio sia degli strumenti di differenziazione *disponibili dalle Regioni* sia degli strumenti di differenziazione *disponibili dallo Stato*. Sia ancora da quelli disponibili *da Stato e Regioni*, come appunto il 116 comma 3.



In altri termini occorre che gli strumenti di unificazione vengano utilizzati *anche per differenziare* e ciò non è un paradosso se rimane vero che ciò che caratterizza l’attuazione del principio democratico-pluralista è il duplice profilo dell’unità dei fini e del pluralismo politico-istituzionale.”

La differenziazione come opportunità, se non necessità, per il regionalismo italiano.



“Ma perché differenziare il livello di competenze esercitabili dalle Regioni italiane? Per quali ragioni tale innovazione dovrebbe presentarsi come appetibile per talune di esse e come questa è in grado di incidere sull’equilibrio complessivo del regionalismo italiano? Da parte di alcuni osservatori si è voluta evidenziare una potenzialità disgregatrice insita nell’istituto del regionalismo differenziato, che in nome di un “federalismo competitivo” proietterebbe verso livelli elevati di benessere le Regioni in grado di sovvenzionare i servizi aggiuntivi rientranti nelle competenze “aggiunte”, mentre abbandonerebbe al proprio destino le Regioni più povere, *in primis* quelle del Mezzogiorno.

(...)

Va ancora una volta ricordato come sia tutto sommato limitata l’incidenza del regionalismo differenziato tra le materie dell’articolo 117, comma 2 della Costituzione, che segnano il nucleo dell’ordinamento unitario repubblicano. Ma al di là di tutto, si impone la considerazione che la realizzazione di un ragionevole ambito di differenziazione tra le competenze delle Regioni, non soltanto si accorda agevolmente con la logica di ogni sistema autonomistico sinceramente tale, ma rappresenta, in questo momento, una delle poche vie per rivitalizzare un sistema regionale che, nonostante la riforma costituzionale del 2001, continua ad essere alla ricerca di una propria identità.



La realizzazione di una ragionevole differenziazione – che passa necessariamente attraverso una definizione *pactada*, come direbbero gli spagnoli, delle ulteriori competenze, secondo il procedimento delineato dallo stesso articolo 116, comma 3 della Costituzione – è in grado di rappresentare una valvola di sfogo per le Regioni che ritengono (e sono in grado) di soddisfare esigenze ulteriori che provengono dai propri amministrati, conformemente al principio di sussidiarietà, rispetto a quelle sottese al modello costituzionale standard. Ciò che ne può scaturire è l’incanalamento in una direzione costruttiva delle pulsioni delle Regioni che ritengono di “poter fare di più”, fornendo un termine di confronto e sperimentazione leggibile per le altre Regioni, in termini di allocazione e uso delle risorse finanziarie disponibili e da richiedere, oltre che un criterio di valutazione della responsabilità delle classi politiche locali”.

“L'introduzione di una disciplina attuativa dell'articolo 116 comma III della Costituzione che riguardi le modalità per raggiungere l'Intesa tra Stato e Regioni non pare opportuna, e ciò non per ragioni connesse alla possibilità di risolvere i problemi interpretativi, ma per la modalità in cui deve essere concepito il procedimento volto all'Intesa.



Si avverte infatti la necessità di individuare volta per volta il percorso più adatto per determinare il contenuto della legge di differenziazione da sottoporre al Parlamento, senza prefissare *ex ante* gli adempimenti procedurali da seguire. In altri termini, l'introduzione di regole procedurali potrebbe risultare disfunzionale rispetto all'obiettivo di definire il contenuto di un'Intesa, che richiede una certa libertà di forme.

D'altronde non si coglie una stretta necessità di regole procedurali sull'Intesa, poiché non vi sono parti contrapposte cui garantire l'esercizio dei propri interessi in contraddittorio, ma diversi livelli di Governo che compartecipano ad un momento di perimetrazione dell'assetto delle rispettive competenze. Stando così le cose, l'Intesa è il luogo della collaborazione interistituzionale, piuttosto che della negoziazione su posizioni contrapposte e dovrebbe trarre stimolo proprio dalla libertà e fluidità delle forme per la sua realizzazione.


Sotto questa prospettiva, l'Intesa costituisce una modalità di esercizio della funzione legislativa attraverso la cooperazione tra Stato e Regione che investe, in questo caso, la definizione dell'assetto delle competenze e che risulta più pervasiva del tradizionale modello dell'espressione di pareri in seno al procedimento legislativo.



Il meccanismo dell'Intesa qui in esame costituisce quindi una modalità di co-decisione tra livelli di Governo, piuttosto che di coinvolgimento delle Regioni, da cui non è possibile prescindere. La portata dell'articolo 116 risulta allora, se così interpretata, più ampia della mera definizione di un procedimento *ad hoc* per la differenziazione, poiché esso ha costituzionalizzato il principio del coinvolgimento di Regioni ed Enti Locali nella definizione delle competenze, tanto che «non è più immaginabile... che la ridefinizione delle regole costituzionali sulla competenza continui a rimanere un *affaire* esclusivo dello Stato».

Questo pare quindi uno degli elementi di maggiore innovatività dell'articolo 116, tanto che la differenziazione si connota non tanto per le forme - mutevoli - di autonomia che le Regioni possono ottenere, ma per la modalità con cui individuare i contenuti. Infatti, l'Intesa presuppone una contestualità tra Stato e Regione che riconoscono una differenza e la conseguente necessità di farvi fronte mediante il conferimento di forme ulteriori di autonomia, così da trattare in modo diverso situazioni diverse.

Ma se questo è il connotato della differenziazione (che non può esservi se non vi è Intesa), allora, in assenza di indicazioni nella previsione costituzionale in ordine alle modalità di Intesa, essa deve comunque essere considerata in senso "forte" e ciò in quanto senza di essa non può neppure esservi la legge di differenziazione, tanto da divenirne un «requisito di legittimità costituzionale». Assunta quindi la rilevanza dell'Intesa come momento non soltanto procedurale, si deve ritenere che la legge di differenziazione non abbia modo di discostarsi da essa, secondo il modello delle Intese tra Stato e Confessioni religiose”.



Carta della *Governance* Multilivello in Europa

PREAMBOLO

“Considerando che, nell'Unione europea, molte competenze e responsabilità sono ripartite tra i diversi livelli di *governance*, noi riconosciamo la necessità di **LAVORARE INSIEME IN PARTENARIATO** per raggiungere l'obiettivo di una maggiore coesione economica, sociale e territoriale in Europa.

Nessun livello di *governance* può, da solo, rispondere alle sfide che abbiamo di fronte. Noi possiamo risolvere i problemi dei cittadini alla base grazie a una migliore **COOPERAZIONE** e all'attuazione di **PROGETTI CONGIUNTI** per affrontare con successo le sfide comuni che ci attendono.

Sosteniamo una *governance* multilivello in Europa "**consistente nell'azione coordinata dell'Unione europea, degli Stati membri e degli enti regionali e locali, fondata sui principi di sussidiarietà, proporzionalità e partenariato, che si concretizzi attraverso una cooperazione operativa e istituzionalizzata intesa a elaborare ed attuare le politiche dell'Unione**". In tale contesto, rispettiamo appieno la pari legittimità e responsabilità di ciascun livello e il principio di leale cooperazione.

Consapevoli della nostra **INTERDIPENDENZA** e costantemente impegnati a perseguire una maggiore **EFFICIENZA**, siamo convinti che esistano grandi opportunità di rafforzare ulteriormente una cooperazione politica e amministrativa innovativa ed efficiente tra i nostri enti, basata sulle competenze e le responsabilità di ciascuno.

L'obiettivo di questa Carta, elaborata dal Comitato delle regioni dell'Unione europea, è quello di **collegare regioni e città in tutta Europa**, promuovendo al tempo stesso un **PARTENARIATO MULTIATTORIALE** con attori della società come le parti sociali, le università, le ONG e i gruppi rappresentativi della società civile.

In linea con il principio di **SUSSIDIARIETÀ**, per cui le decisioni vanno prese al livello più efficace e più vicino possibile ai cittadini, noi attribuiamo grande importanza allo sviluppo congiunto di soluzioni politiche che rispecchino le esigenze dei cittadini stessi.

È proprio grazie al nostro impegno a favore dei **VALORI, PRINCIPI** e **MECCANISMI** fondamentali sottesi alla *governance* multilivello che, ne siamo convinti, si affermeranno nuove modalità di **DIALOGO** e partenariato tra gli enti pubblici di governo, in Europa ed oltre i suoi confini”.



Stefano Piperno – Federalismo interno e fiscale: ripartire dalle Conferenze?

“La Commissione parlamentare per le questioni regionali² ha svolto nel corso del 2016 una indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali.



L'indagine svolta apre delle prospettive di sviluppo che possano migliorare il sistema di governance multilivello del nostro Paese. Il “sistema delle conferenze” si basa principalmente su tre organismi verticali – Conferenza Stato Regioni, Conferenza Stato Città autonomie e Conferenza Unificata – e su due organismi orizzontali – Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Vediamo brevemente le principali indicazioni emerse:

- i. Garantire una partecipazione del sistema delle autonomie al processo legislativo statale. La proposta è quella di attuare le disposizioni del già richiamato articolo 11 della legge di revisione costituzionale del 2001 integrando la Commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti delle autonomie attraverso una modifica dei regolamenti parlamentari e consentendo alla stessa Commissione di svolgere anche un ruolo di raccordo tra Parlamento e sistema delle conferenze.
- ii. Semplificare il sistema delle conferenze istituendo una Conferenza unica articolata in due sezioni (una regionale e una locale).
- iii. Ricondurre al sistema delle conferenze tutti i soggetti di partenariati e misti previsti nelle diverse aree di policy.
- iv. Rendere maggiormente trasparente l'attività consultiva delle conferenze all'interno del processo legislativo.
- v. Riequilibrare il rapporto tra governo e sistema delle autonomie riducendo il potere del primo nella determinazione dell'agenda delle attività.
- vi. Procedimentalizzare maggiormente l'attività delle conferenze rendendola sempre più trasparente.
- vii. Istituire la Conferenza degli esecutivi, ovvero una sede di incontro tra Governo nazionale e i Presidenti degli esecutivi delle Regioni – sulla falsariga dei modelli canadese e australiano – che potrebbe essere integrata da una componente di sindaci metropolitani e non, da riunire una o due volte all'anno per dibattere temi di grande rilievo politico sulle scelte strategiche del Paese, a cominciare dallo stato del decentramento”.


² La Commissione ha avviato anche una ulteriore indagine conoscitiva il 9 febbraio 2017 sulle *Forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti Speciali*. I testi delle audizioni sono in www.camera.it Su questo tema anche il Documento di Cagliari dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni proposto il 28 aprile 2017: www.parlamentiregionali.it.

Il Documento di Economia e Finanza 2017 contiene un allegato in cui sono elencate le spese dello stato nelle regioni e nelle province autonome.


La Figura 2 riporta i valori delle spese regionalizzate in euro per capita. I dati per capita mostrano una marcata differenza tra le regioni. Le Province Autonome di Trento e Bolzano, insieme alle regioni speciali Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e alla regione Lazio, ricevono le quote maggiori in termini di spesa finale. In particolare, nel caso delle Province Autonome e della Regione Valle D'Aosta la quota per abitante, pari a oltre 6.500 euro supera di molto le regioni del nord e del centro, dove la spesa regionalizzata per abitante non supera i 3.000 euro.

L'ordinamento delle regioni dipende strettamente dalla spesa in conto corrente. Infatti, osservando le spese in conto capitale emerge un quadro nettamente differente. Le spese con le quote più elevate si riscontrano in Abruzzo (probabilmente come effetto della ricostruzione), Piemonte, Liguria, Lazio, Sicilia, Bolzano e Veneto. Tra le regioni con minore spesa in conto capitale si trovano regioni del Sud, in particolare Puglia e Sardegna, insieme alle Marche, all'Emilia Romagna e alla Toscana.

FIGURA 2 – spesa corrente, spesa in conto capitale, e spesa finale, 2015, per capita, euro.



La Finanza Territoriale – Rapporto 2016


 “L’analisi dei flussi di cassa delle Regioni presenta diverse criticità, considerate nelle ultime edizioni di questo Rapporto. L’analisi su struttura e andamento della spesa delle Regioni a Statuto Ordinario è poco frequente, pertanto in questa sede si riporta quella compiuta dalla Corte dei Conti (2016 b) connessa alla fase della competenza. Un’analisi utile anche in vista della revisione in corso delle competenze di questo livello di governo. Il referto della Corte evidenzia che tra il 2009 e il 2014 la spesa regionale non sanitaria si è ridotta per la competenza del 10% in termini correnti e di poco meno del 40% in conto capitale. In termini di pagamenti, a fronte di una eguale flessione della spesa in conto capitale, quella corrente presenta una variazione positiva dell’1,9%.




 Tale andamento risulta diverso nelle aree territoriali: nelle Regioni del Nord, gli impegni per spesa corrente si sono ridotti in misura superiore alla media (-23%) mentre in quelle del Centro e del Sud sono aumentati, rispettivamente, del 7% e del 3%. Estesa a tutte le Regioni, invece, la flessione dei pagamenti in conto capitale, ma con punte particolarmente elevate nel Nord e nel Sud dove la contrazione si è mantenuta in media superiore al 44%, mentre nel Centro la flessione è stata inferiore a 10%. La flessione viene misurata anche in termini pro capite: la spesa non sanitaria passa dai 484 euro del 2009 ai 430 euro del 2014. Quella dei pagamenti in conto capitale, da 267 euro a 163”.

Fig. 1 e 2 – Regioni a Statuto Ordinario: dinamica spesa corrente non sanitaria 2009-2014. Livello e settori per ripartizione. Impegni in milioni



LA LOMBARDIA COSTA ALLO STATO MENO SOLDI DI TUTTI



“La Lombardia è la regione che in termini pro capite “costa” meno allo Stato: 2.447 euro contro gli 8.679 della Provincia autonoma di Bolzano, i 7.655 della Valle D’Aosta e i 6.818 della Provincia autonoma di Trento. È quanto emerge dai dati riferiti al 2015 presenti nello studio annuale della Ragioneria Generale dello Stato.

LE CARATTERISTICHE DELLA SPESA STATALE REGIONALIZZATA

I dati elaborati riguardano i **pagamenti complessivi erogati dallo Stato a qualsiasi titolo per spese correnti e spese in conto capitale**, distinti per regione di destinazione. Si tratta di voci quali stipendi, acquisti di beni e servizi, trasferimenti ad amministrazioni ed enti pubblici, a imprese e famiglie, interessi, investimenti diretti e contributi agli investimenti. Rimangono escluse le spese per rimborsi di prestiti”.

La mappa del dare – avere: il residuo fiscale

“Al fine di quantificare il “costo” del rinvio del federalismo è necessario in primo luogo delineare il quadro attuale dei flussi finanziari tra le varie aree territoriali del Paese e tra i livelli di *governance* istituzionale.



La banca dati Conti Pubblici Territoriali (CPT) dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (www.agenziacoesione.gov.it) permette di effettuare alcune interessanti valutazioni ai fini della nostra ricerca. È così possibile disaggregare i dati delle entrate e delle spese delle Amministrazioni pubbliche per regione e per livello di governo. Ricordiamo che le Amministrazioni pubbliche comprendono le Amministrazioni centrali (Stato, Cassa Depositi e Prestiti, Enti Previdenziali, altri Enti dell’amministrazione centrale, Anas), le Amministrazioni regionali (Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Ospedali pubblici) e Amministrazioni locali (Province, Comuni, Comunità montane, Camere di Commercio, Università, Edsu); nel corso dello studio si farà riferimento alle amministrazioni periferiche, concepite come aggregazione tra il livello regionale e il livello locale.

Il flusso perequativo tra i livelli di governo e le aree territoriali del Paese agisce attraverso complessi meccanismi e tiene conto di specifici parametri; tuttavia, una buona indicazione della direzione e della quantità di tali flussi può essere fornita dai dati relativi al **residuo fiscale delle Amministrazioni pubbliche**. Concretamente, il residuo fiscale è dato dalla differenza tra tutte le entrate (fiscali e di altra natura) che le amministrazioni pubbliche prelevano da un determinato territorio e le risorse che in quel territorio vengono spese: in questo modo è possibile evidenziare le regioni in cui la pubblica amministrazione (intesa come aggregato tra Stato centrale, Regioni ed Enti locali) è in avanzo o in disavanzo finanziario.

15



Nel **triennio 2012-2014** il Veneto ha registrato in media un **residuo fiscale pari a 18.798 milioni di euro, ossia 3.837 euro per abitante**, collocandosi al terzo posto delle regioni in avanzo fiscale dopo Lombardia 5.890 euro ed Emilia Romagna 4.338 euro. Anche considerando solo l’ultimo anno disponibile si evidenziano queste dinamiche.

Nel 2014 il Veneto ha registrato un residuo fiscale positivo di 16.977 milioni di euro, circa 3.446 euro per abitante, ponendosi ai primi posti dopo Lombardia ed Emilia Romagna.

Nella media 2012-2014 il **gruppo delle regioni in attivo** comprende anche Piemonte, Lazio, Toscana, Marche, Liguria e Provincia autonoma di Bolzano. In una condizione di sostanziale equilibrio si trovano Umbria, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento e Valle d’Aosta, mentre tutte le altre aree del Paese sono in deficit. In questi dati, dunque, è ben visibile l’entità dell’effetto redistributivo territoriale gestita dallo Stato centrale. (...)

La salute dei conti pubblici in Veneto non è da considerarsi un fatto congiunturale o estemporaneo, ma trova conferme anche nel lungo periodo: il residuo fiscale pro-capite presenta infatti valori sempre positivi e costantemente migliori rispetto al quadro nazionale”.

“Dal momento che si tratta di uno dei principali limiti dell’assetto attuale, il prossimo referendum veneto sulla maggiore autonomia potrebbe assumere una potenzialità dirompente. È dalla giurisprudenza costituzionale che in passato negò la possibilità di un referendum analogo che si comprende la portata che questo potrebbe assumere (...)



È quindi dalle parole della Corte costituzionale che si comprende il forte impatto che è destinato ad assumere il referendum veneto, non liquidabile in una semplice manifestazione di opinione e potenzialmente in grado di influenzare Governo e Parlamento verso un serio processo di attuazione dell’articolo 116, III comma.

Nella sentenza n. 118 del 2015 questo aspetto viene sfumato, affermando *“non vi è alcuna sovrapposizione tra la consultazione popolare regionale e il procedimento di cui all’articolo 116, commi terzo e quarto della Costituzione., che pertanto potrà svolgersi inalterato, nel caso in cui fosse effettivamente attivato. Il referendum consultivo previsto dalla disposizione regionale impugnata si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all’articolo 116 della Costituzione., il quale richiede l’approvazione di una legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, con voto favorevole delle Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti e sulla base di un’intesa fra lo Stato e la Regione stessa”*.

Tuttavia, la sentenza non può omettere di rilevare: *“Lo stesso atto regionale di iniziativa di cui al citato articolo 116, comma terzo, della Costituzione., come la procedura per la sua adozione da parte degli organi regionali competenti, rimane giuridicamente autonomo e distinto dal referendum, pur potendo essere politicamente condizionato dal suo esito.”*(enfasi ns.).

Collegando questa precisazione alle affermazioni delle precedenti pronunce, se ne deve dedurre che la Corte costituzionale nel (non facile) *overruling* avesse piena consapevolezza dell’impatto potenziale di un referendum consultivo di questo tipo.

Non è difficile, quindi, ipotizzare che qualora quel referendum si risolvesse in una netta e partecipata vittoria dei “sì”, potrebbe avere la forza di imporre un cambio di paradigma rispetto a quella “politica dell’uniformità” che ha indebitamente e irragionevolmente condizionato lo sviluppo italiano del principio autonomistico.



Per prima volta nella storia repubblicana quel referendum, infatti, consentirebbe di misurare la domanda di autonomia presente in un determinato territorio che, ad esempio, grazie al proprio sistema di gestione della sanità non solo ottiene risultati eccellenti in termini di garanzia del diritto sociale alla salute ma rispetta anche l’equilibrio finanziario, rappresentando nelle classifiche OCSE un’eccellenza senza pari.

Verrebbe quindi alla luce una domanda di autonomia, in altre parole, che si sviluppa non in una semantica difensiva, bensì nella sua valenza complessiva e dinamica di attuazione dei valori costituzionali, risultando in questi termini funzionale allo sviluppo di tutto il Paese”.

“Gli ultimi anni hanno visto una forte tensione politica a verticalizzare pensieri e intenzioni di sviluppo, a desertificare quell’insieme di strutture su cui per decenni si erano costruiti programmi, progetti, alleanze di sviluppo locale.

Abbiamo avuto quindi il passaggio a una crisi verticale, e talvolta all’inesistenza, delle Comunità montane, delle Province, di molte banche locali, delle Camere di commercio, delle articolazioni locali della rappresentanza. La volontà politica tende a non avere intermediazione fra potere e cittadini, e porta meno consistenza a una realtà locale in cui ci sono solo soggetti singoli (cittadini, imprese e Comuni).



Viene così a mancare la funzione istituzionale di “giuntura” dell’insieme delle organizzazioni locali. Il territorio vive “*without the joints*” e la politica di sviluppo non dispone di organi di trasmissione fra impulsi nazionali e interessi locali. Certo, restano dei presidi locali anche importanti (l’associazionismo, il terzo settore, le fondazioni bancarie, ecc.), ma sentono anche essi la stanchezza del quadro istituzionale e non hanno la forza né per fare protagonismo in proprio, né per fare supplenza al declino delle tradizionali istituzioni del territorio.

2. Cosa si può pensare di fare per avere un qualche meccanismo istituzionale a supporto delle dinamiche del territorio (siano esse propulsive o di crisi)? Tre sono al proposito le possibili linee di azione:

17

- a) la prima è quella, in parte in atto, di recuperare per quanto si può le strutture “rottamate” dalla politica di disintermediazione: è quel che sta avvenendo nel sistema camerale, nel funzionamento operativo delle Province, nel mondo delle banche locali. Potrà non essere una strategia di grande futuro, ma può essere utile perseguirla, a patto che non si scenda a piccole furbizie di attribuzione di compiti improbabili o a difesa banale di interessi categoriali o burocratici;
- b) la seconda possibile linea di azione è quella un po’ formale e burocratica di dare svolgimento all’ipotesi di governare il pulviscolo territoriale italiano con due cardini di potere: le Regioni e le Città metropolitane – **una ipotesi su cui è corretto mantenere consistenti perplessità**;
- c) la terza linea di azione è quella di puntare tutto sulla dimensione urbana e specialmente sulla crescita funzionale delle grandi conurbazioni, che in parte già si muovono per proporsi come “piattaforme di filiera” (promozione e sviluppo di eventi, spazio a iniziative innovative, valorizzazione funzionale delle infrastrutture e delle strutture esistenti, ecc.) in una sorte di marketing territoriale a grande scala. Già oggi ci sono città ben determinate a occupare tali spazi di azione (Milano, Torino, Verona, anche Napoli), mentre altre città sembrano troppo inerti per entrare in competizione (Genova, Firenze, Roma). Comunque, quali che siano le differenziate dinamiche esistenti, sembra chiara la dinamica di evoluzione sistemica del tradizionale localismo italiano.



3. In questa luce, noi Censis siamo decisamente a favore della terza delle tre linee di azione sopra riassunte. Le prime due, infatti, sono di storico trascinarsi del passato o di decisioni non adeguatamente sperimentate; mentre l’affidarsi alla competizione fra città vogliose di essere piattaforme funzionali di filiera significa evitare la tendenziale autoreferenzialità degli enti pubblici locali (e spesso delle società locali) e creare delle “giunture istituzionali” fra le realtà locali e la dinamica con cui il sistema italiano vive nel mercato globale di filiera”.

“Il progetto di riforma costituzionale, com'è noto, si proponeva di riequilibrare questo riaccentramento attraverso la partecipazione diretta dei rappresentanti delle Regioni nel Senato. Ma ciò non cambia il giudizio sostanziale sulla forma di Stato che ne sarebbe scaturita.

Al netto dei correttivi inseriti nel testo nel corso dell'*iter* di riforma, che avevano indebolito (attraverso il non chiaro riferimento alla necessaria «conformità con le scelte espresse dagli elettori») o quantomeno reso incerta la rappresentanza delle istituzioni territoriali all'interno del nuovo Senato, il modello immaginato dal riformatore si caratterizzava in senso accentrato e verticistico.



Se la riforma fosse stata approvata, le principali politiche pubbliche sarebbero state elaborate al centro (seppure, in alcuni casi, con la partecipazione del Senato delle autonomie) anziché a livello decentrato, come invece ipotizzava la riforma del 2001. Inoltre, lo Stato avrebbe sempre potuto “superare” eventuali scelte regionali di segno difforme mediante il ricorso alla clausola di supremazia: su proposta del Governo, la legge dello Stato sarebbe potuto intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo avesse richiesto la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Accentramento e semplificazione delle sedi politiche non rappresentano necessariamente aspetti negativi, ma è evidente la distanza dal modello policentrico voluto dalla riforma del 2001.

Il mutamento “genetico della forma di Stato che sarebbe scaturito dalla proposta di modifica del Titolo V della Costituzione, laddove fosse stata confermata dagli elettori, non era di poco momento: i Comuni sarebbero rimasti gli unici Enti locali direttamente eletti dalla base sociale, disciplinati in modo uniforme dal centro; le Province, oltre ad essere espressione indiretta dei Comuni (e come tali esposte alla contaminazione degli interessi di prossimità), avrebbero potuto essere soppresse sulla base di scelte discrezionali del legislatore statale, insieme alle funzioni di area vasta ad esse riconducibili; le Regioni avrebbero assunto su di sé funzioni operative prima devolute alle Province e ai livelli intermedi di governo, e si sarebbero progressivamente trasformate in apparati di macro-amministrazione, perdendo divista l'originario ruolo di enti di indirizzo; lo Stato avrebbe riconquistato la posizione di legislatore principale che aveva perso dopo la riforma costituzionale del 2001, e dal centro avrebbe deciso le principali politiche del Paese, comprese quelle riguardanti i territori (ancorché con il coinvolgimento necessario del Senato delle autonomie).

Una virata decisa verso un modello Stato-centrico, basato su due soli livelli di governo: un reticolo di Municipi tendenzialmente indifferenziati (con l'unica eccezione delle Città metropolitane) e grandi amministrazioni regionali (probabilmente da ridisegnare) esautorate dalle principali competenze legislative, per non dire escluse dalla funzione legislativa *tout court*. Un modello organizzativo forse più efficiente e funzionale, ma sicuramente meno decentrato del precedente.



Inevitabile supporre che la netta bocciatura popolare della proposta di riforma costituzionale costringerà a ripensare l'intero sistema territoriale, a rivedere gli equilibri istituzionali sin qui indicati dalla Corte costituzionale, e a reinserire nell'agenda pubblica termini progressivamente fuoriusciti dal lessico politico, come decentramento, autonomia, federalismo”.

Matteo Cosulich – Degli effetti collaterali del voto referendario. Alcune osservazioni, sul filo del paradosso

“La revisione costituzionale prevedeva, al novellato articolo 117 della Costituzione, una marcata riduzione delle competenze legislative delle Regioni ad autonomia ordinaria che, se l’esito del *referendum* fosse stato favorevole, avrebbe conseguentemente determinato un significativo allontanamento della loro disciplina da quella delle Regioni a Statuto speciale; a queste ultime, infatti, l’articolo 117 della Costituzione – analogamente a tutte le disposizioni contenute al capo IV del testo della revisione – non si sarebbe comunque applicato, almeno immediatamente, in forza del disposto dell’articolo 39, 13° comma del testo stesso.

La stessa previsione dell’intesa – foss’anche da intendersi come debole e fosse anche introdotta *una tantum*, vale a dire esclusivamente per la revisione statutaria immediatamente successiva alla revisione costituzionale – contribuiva ad allontanare le Regioni speciali da quelle ordinarie, in quanto soltanto per le prime almeno una revisione della loro disciplina di grado costituzionale veniva a essere subordinata quantomeno alla leale collaborazione fra lo Stato e la Regione oggetto della disciplina revisionanda.

Il menzionato articolo 39, 13° comma prevedeva infine l’estensione dell’istituto della specializzabilità *ricavato dall’articolo 116*, 3° comma della Costituzione alle Regioni ad autonomia speciale, pur con un diversa disciplina prima e dopo la revisione dei rispettivi Statuti. Ma il punto che qui interessa prescinde da tale diversità di disciplina: comunque mentre la previsione della specializzabilità secondo la vigente Costituzione si riferisce alle sole Regioni ad autonomia ordinaria, la revisione costituzionale l’avrebbe estesa alle Regioni a Statuto speciale.

In tal modo, l’applicazione dell’istituto non avrebbe comportato necessariamente l’avvicinamento della disciplina delle Regioni ordinarie interessate a quella delle Regioni speciali ma, se utilizzato da queste ultime, avrebbe potuto comportare, all’opposto, un ulteriore allontanamento.



Complessivamente considerata, la revisione costituzionale, se fosse stata approvata dagli elettori, avrebbe dunque determinato l’accentuarsi della differenziazione tra Regioni a Statuto speciale e Regioni a Statuto ordinario.

Ma essa è stata respinta in occasione del *referendum* del 4 dicembre, non solo dal corpo elettorale nazionale, ma anche – significativamente – dagli elettori residenti nelle Regioni a Statuto speciale, con l’unica eccezione del Trentino-Alto Adige/*Südtirol* (*rectius* della Provincia autonoma di Bolzano, il cui risultato favorevole alla revisione ha determinato l’analogo risultato a livello regionale, prevalendo numericamente sul voto contrario della maggioranza degli elettori trentini).



Se dall’esito referendario intendiamo trarre, come premesso, alcune indicazioni opposte rispetto al testo respinto dal voto del corpo elettorale, possiamo concludere che in futuro l’attuazione del principio autonomistico non dovrebbe ulteriormente differenziare le Regioni speciali da quelle ordinarie. Anzi, si potrebbe pensare a qualche forma di attenuazione delle diversità di disciplina tra le prime e le seconde; naturalmente, nella direzione di un rafforzamento dell’autonomia regionale, ricavabile *a contrario* dall’orientamento statocentrico perseguito dalla fallita revisione costituzionale”.

 Per consolidare la ricerca: rivista **Le Regioni** (editore Il Mulino, e sito web indicato in pagina). Questo l'indice del numero 5/6 del 2016:

Editoriale

Giandomenico Falcon

- **Le piste possibili del regionalismo, dopo il referendum costituzionale.**

Articoli

Sergio Bartole

- **Alla ricerca di un nuovo regionalismo dopo il referendum costituzionale.**

Roberto Bin

- **Dopo il referendum: puntare seriamente sulla leale cooperazione.**

Fulvio Cortese

- **Il referendum costituzionale e gli epigoni del kantismo.**

Giovanni Di Cosimo

- **E ora che si fa della legge sulle Province?**

Dimitri Giroto

- **Parlamento, Regioni e Unione europea: per una funzione di «raccordo» a Costituzione immutata.**

Cesare Mainardis

- **Uniformità teorica, differenziazione pratica: gli sviluppi del regionalismo italiano tra competenze e responsabilità.**

Alessandro Morelli

- **Dopo il referendum costituzionale: quali prospettive per il sistema delle autonomie?**

Carlo Padula

- **Riflessioni sparse sulle autonomie territoriali, dopo la (mancata) riforma.**

Paola Santinello

- **La cooperazione nei rapporti tra Stato e Regioni. La difficile ricerca di un modello.**

Giovanni Tarli Barbieri

- **Dopo il referendum: che fare?**

Lorenza Violini

- **Dopo il referendum: quale dei tanti regionalismi si prospetta?**

Ilaria Rivera

- **Il coordinamento della finanza pubblica tra riforma istituzionale e giurisprudenza costituzionale.**

